DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

# Art. 2

## Disposizioni in materia di riscossione locale

All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225.

Versione in vigore dal 24 giugno 2017, non più in vigore dal 22 ottobre 2021 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili |
| Estremi | Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 |
| Capo | I — Misure urgenti in materia di riscossione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-il-finanziamento-di/art-2-disposizioni-in-materia-di-riscossione-locale/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it